

riconoscono — come è stato nella sentenza della Corte costituzionale n. 826 del 1988 — che una nuova disciplina normativa non possa ritenere garantito il principio del pluralismo qualora tuteli prevalentemente gli equilibri già consolidati nel sistema televisivo e delle comunicazioni fra polo pubblico e polo privato;

in ordine alle risorse ed alle disposizioni in materia pubblicitaria, la ridefinizione dei ricavi e l'ulteriore definizione del sistema integrato delle comunicazioni non corrispondono ai criteri con cui è stata qualificata, nel messaggio del Presidente della Repubblica, la richiesta di una nuova deliberazione in ordine alla formazione di posizioni dominanti ed al principio di omogeneità che informa le direttive comunitarie in materia;

le disposizioni del provvedimento in esame confliggono con le direttive comunitarie (la direttiva 2002/21/CE e le quattro direttive conseguenti) relative al nuovo quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, in particolare in ordine all'individuazione dei mercati rilevanti di prodotti e servizi e di imprese che dispongano di un « significativo potere di mercato », secondo la definizione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva sopra citata;

tali principi di trasparenza e di equilibrio restano disattesi, nel provvedimento in esame, in riferimento alla concentrazione di mezzi finanziari nel sistema televisivo, ai poteri di accertamento e di divieto attribuiti all'Autorità di garanzia nelle comunicazioni in ordine a posizioni lesive dei principi di trasparenza e concorrenza nell'assetto del sistema televisivo conseguentemente allo sviluppo della tecnica e delle reti di trasmissione digitale terrestre, che, secondo le modalità previste nel provvedimento, presenta gravi ostacoli strutturali all'accesso di nuovi soggetti, al di là della cessazione del regime transitorio;

nel provvedimento in esame restano sostanzialmente inosservati i rilievi del Presidente della Repubblica in merito

alle disposizioni relative al problema della raccolta pubblicitaria ed ai vincoli costituzionali di tutela delle fonti di finanziamento della stampa, richiamati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 1985;

in particolare, nella sentenza n. 231 del 1985 la Corte ha qualificato l'introduzione di limiti al controllo del mercato e delle risorse del mercato pubblicitario, con « il fine di utilità sociale cui è vincolata la discrezionalità legislativa in materia »,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato dei progetti di legge n. 310-E ed abbinati.

n. 4. Boato, Violante, Castagnetti, Giordano, Cusumano, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio, Soda, Bulgarelli, Rognoni, Mastella, Di Gioia, Panattoni, Grignafini, Duca, Giulietti, Maccanico, Cardinale, Rosato, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Acquarone, Russo Spena, Mascia, Titti De Simone, Pisapia, Deiana, Mazzuca Poggiolini, Damiani, Collè.

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

(A.C. 310 ed abb.-D — Sezione 2)

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 2.

(Definizioni).

Sopprimerlo.

2. 600. Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone.

Sopprimerlo.

- 5. 600.** Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: diritto di ottenere dal con le seguenti: titolo di chiedere al.

- 5. 601.** Rosato, Colasio, Damiani, Maran.

Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: eserciti con le seguenti: da esercire.

- 5. 602.** Rosato, Colasio, Damiani, Maran.

Sopprimerlo.

- 7. 600.** Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il numero 3), sono aggiunti seguenti:

« 4) i concessionari di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

5) i proprietari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

6) i concessionari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di società concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali o locali ».

- 15. 600.** Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Pasetto, Rosato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il numero 11) sono aggiunti i seguenti:

« 11-bis). i concessionari di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

11-ter). i proprietari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

11-quater). i concessionari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di società concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali o locali ».

- 15. 601.** Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Pasetto, Rosato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per quanto riguarda il settore dell'editoria libraria, ogni editore non può superare il 20 per cento del fatturato di copertina.

- 15. 609.** Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone.

Sopprimerlo.

- 17. 600.** Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone.

Sopprimere il comma 2.

- 17. 601.** Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo ha carattere di preminente interesse generale in quanto volto ad ampliare la partecipazione dei cittadini e a concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi di libertà e di pluralismo sanciti dalla Costituzione. Il servizio è svolto secondo criteri di completezza, di imparzialità ed è caratteriz-

zato da un'offerta globale di interesse generale, che tiene conto delle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, anche rappresentando l'immagine e la realtà del Paese oltre i confini nazionali e valorizzando la produzione culturale italiana ed europea. Il contenuto e le modalità di svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo sono definiti e regolati da una convenzione stipulata ogni sei anni, da un annesso contratto di servizio di durata triennale, nonché dalle convenzioni specifiche stipulate con le competenti amministrazioni dello Stato e con le regioni.

17. 602. Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone.

Sostituirlo con il seguente:

1. La Fondazione con personalità giuridica pubblica istituita allo scopo di riordinare l'assetto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, acquisisce le azioni della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e ne detiene, in ogni caso, la maggioranza assoluta.

2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa può, in funzione di *holding*, assumere o mantenere partecipazioni nel capitale di altre società operanti in attività di comunicazione multimediale e digitale. Le attività di servizio pubblico, in particolare quelle connesse al contratto di servizio, sono di competenza esclusiva della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

21. 600. Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone.

Sopprimere il comma 1.

21. 601. Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone.

Sopprimere il comma 3.

21. 602. Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È stabilita la data del 31 dicembre 2009 per il completo passaggio alle trasmissioni in tecnica digitale. Gli organi competenti devono predisporre entro il 31 dicembre 2004 un nuovo piano di assegnazione delle frequenze, sostitutivo dei precedenti che sono abrogati, basato sui concetti di massima economia e disponibilità delle frequenze, secondo le necessità delle emittenti e dell'utenza. I siti di trasmissione esistenti rimangono in esercizio.

22. 600. Lusetti.

Al comma 9 aggiungere, in fine, le parole: o che sono dichiarati urbanisticamente o ambientalmente incompatibili dai piani di settore adottati dalle regioni o dalle province autonome.

23. 600. Rosato, Colasio, Damiani, Maran.

Sopprimerlo.

24. 600. Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone.

Alla rubrica, sostituire le parole: per la regione autonoma Valle d'Aosta *con le seguenti:* per le regioni autonome.

26. 600. Rosato, Colasio, Damiani, Maran.

(A.C. 310 ed abb.-D — Sezione 3)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 310 ed abb.-D — Sezione 4)**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di prevedere che il regolamento di cui all'articolo 25, comma 7, sia adottato entro un termine successivo a quello relativo all'avvio delle alienazioni previsto dall'articolo 21, comma 3.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 25. 11 Grignaffini, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 nonché sui subemendamenti 0.15.100.1, 0.15.100.2, 0.15.100.3, 0.25.102.1 Titti De Simone e 0.25.336.1 Rosato.

(A.C. 310 ed abb.-D — Sezione 5)**ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****CAPO I****PRINCIPI GENERALI****ART. 1.**

(Ambito di applicazione e finalità).

1. La presente legge individua i principi generali che informano l'assetto del si-

stema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adegua all'avvento della tecnologia digitale e al processo di convergenza tra la radiotelevisione e altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni, l'editoria, anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue applicazioni.

2. Sono comprese nell'ambito di applicazione della presente legge le trasmissioni di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.

(A.C. 310 ed abb.-D — Sezione 6)**ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 2.**

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « programmi televisivi » e « programmi radiofonici » l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione « programmi » riportata senza specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici;

b) « programmi-dati » i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative *teletext* e le pagine di dati;

c) « operatore di rete » il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, moltiplicazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

d) « fornitore di contenuti » il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;

e) « fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato » il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, numero 2), della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;

f) « accesso condizionato » ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;

g) « sistema integrato delle comunicazioni » il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di INTERNET; radio e televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;

h) « servizio pubblico generale radiotelevisivo » il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle altre norme di riferimento;

i) « ambito nazionale » l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata all'ambito locale;

l) « ambito locale » l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato « regionale » o « provinciale » quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione « ambito locale » riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;

m) « opere europee » le opere originarie:

1) di Stati membri dell'Unione europea;

2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purché le opere siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri dell'Unione europea, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 2.

(Definizioni).

Sopprimerlo.

- 2. 600.** Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

- 2. 7.** Colasio, Carra, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Rosato.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: seguenti attività fino alla fine della lettera con le seguenti: imprese o rami di imprese radiotelevisive, dell'editoria quotidiana, periodica ed elettronica destinata al consumo, anche per il tramite di Internet;

- 2. 9.** Rognoni, Panattoni, Albonetti, Adduce.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: editoria fino a: INTERNET.

- 2. 300.** Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando,

Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: cinema fino alla fine della lettera.

- 2. 301.** Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: pubblicità esterna fino alla fine della lettera.

- 2. 302.** Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: iniziative di comunicazione di prodotti e servizi.

- 2. 303.** Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: sponsorizzazioni.

- 2. 304.** Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

(A.C. 310 ed abb.-D — Sezione 7)**ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 3.***(Principi fondamentali).*

1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

(A.C. 310 ed abb.-D — Sezione 8)**ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 4.***(Principi a garanzia degli utenti).*

1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce:

a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti

offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;

b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti all'odio comunque motivato o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo;

c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evocino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;

d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la responsabilità e l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello *sponsor*, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione alla natura dell'attività dello *sponsor* o all'oggetto della trasmissione;

e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume;

f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la presente disposizione non si applica per la diffusione via satellite;

g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un'apposita lista approvata con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in quanto aventi particolare rilevanza per la società.

2. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.

3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia.

(A.C. 310 ed abb.-D - Sezione 9)

**ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

ART. 5.

(Principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo).

1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione

radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi:

a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nella presente legge, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;

b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per l'attività di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con distinto provvedimento in applicazione della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni;

c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b) e previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi;

d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno

stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni fornitore di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale;

e) obbligo per gli operatori di rete:

1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;

2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;

3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;

f) i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, sono tenuti a farlo senza pratiche discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato,

fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti;

g) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevenendo, comunque, che:

1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotti un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione;

2) l'operatore di rete in ambito televisivo nazionale che sia anche fornitore di contenuti e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la presente disposizione non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite nonché ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale;

h) diritto di tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze assegnate;

i) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;

l) la titolarità di concessione o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto di ottenere dal comune competente il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vi-

gente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.

2. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: « il 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « il 10 per cento ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 5.

(Principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo).

Sopprimerlo.

5. 600. Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: diritto di ottenere dal con le seguenti: titolo di chiedere al.

5. 601. Rosato, Colasio, Damiani, Maran.

Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: eserciti con le seguenti: da esercire.

5. 602. Rosato, Colasio, Damiani, Maran

Al comma 1, lettera l) aggiungere, in fine, le parole: e con i Piani Regionali per la Radiodiffusione Televisiva.

5. 301. Rosato, Colasio, Damiani, Maran.

(A.C. 310 ed abb.-D – Sezione 10)

ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 6.

(Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo).

1. L'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata,

costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.

2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:

a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;

b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;

c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;

e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive in ambito nazionale per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.

4. La presente legge individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita

civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.

5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.

(A.C. 310 ed abb.-D – Sezione 11)

**ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

ART. 7.

(Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale).

1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.

3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti fissati all'articolo 2, comma 1, lettera l), è consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali sopra indicati. È consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all'interno di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.

4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle emittenti radiotelevisive locali è consentito, anche ai predetti fini di trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonché di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari. Alle medesime è, altresì, consentito di

utilizzare i collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. L'utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva locale.

5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonché agli obblighi informativi previsti per le emittenti televisive locali. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalità, per la revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondono messaggi pubblicitari ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti all'abuso della credulità popolare anche in considerazione dell'attività del Comitato di controllo di cui all'articolo 3 del «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, ena-

lotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi simili», costituito in data 24 luglio 2002, e delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Comitato.

6. All'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: « 35 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento ».

7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.

8. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: « e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione » sono sostituite dalle seguenti: « , attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali ». All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e

dall'articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: « e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione » sono sostituite dalle seguenti: « , attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali ».

9. All'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « ; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza ».

10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.

11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.

12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200

euro. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

13. L'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è altresì previsto anche per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo 1, lettera *c*), del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993.

14. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: « il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale » sono sostituite dalle seguenti: « il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale ».

15. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: « il 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « il 25 per cento ».

16. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.

17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o televisive locali ai sensi dell'articolo 174-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, vengono ridotte come segue,

qualora l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare entro la data di entrata in vigore della presente legge la propria posizione relativamente alla violazione contestata: riduzione a un decimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo inferiore o pari a 50.000 euro; riduzione a un ventesimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000 euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative così ridotte dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 5.000 euro, potrà essere corrisposto in tre rate bimestrali, la prima delle

quali con scadenza nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 7.

(Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale).

Sopprimerlo.

7. 600. Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone.